

Parere del comitato (articolo 64)



Parere 13/2020 sul progetto di requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta, presentato dall'autorità di controllo italiana ai sensi dell'articolo 41 del RGPD

Adottato il 25 maggio 2020

Indice

1	Sintesi dei fatti.....	4
2	VALUTAZIONE.....	5
2.1	Analisi generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accREDITAMENTO presentato.....	5
2.2	Analisi dei requisiti per l'accREDITAMENTO degli organismi di monitoraggio di codici di condotta dell'Italia	5
2.2.1	OSSERVAZIONI GENERALI	6
2.2.2	INDIPENDENZA	6
2.2.3	CONFLITTO D'INTERESSI	7
3	CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI.....	8
4	OSSERVAZIONI FINALI.....	8

Il comitato europeo per la protezione dei dati

visti l'articolo 63, l'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), e paragrafi 3-8, e l'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (in appresso «RGPD»),

visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo n. 37 dello stesso, modificati dalla decisione del Comitato misto SEE n. 154/2018 del 6 luglio 2018 ⁽¹⁾,

visti gli articoli 10 e 22 del regolamento interno del 25 maggio 2018,

considerando quanto segue:

(1) Allorché un'autorità di controllo (AC) intende approvare i requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta (in appresso il «codice») a norma dell'articolo 41, il ruolo principale del comitato europeo per la protezione dei dati (in appresso il «comitato») è di garantire la coerente applicazione del RGPD. Obiettivo del presente parere è quello di contribuire a un approccio armonizzato per quanto riguarda i requisiti proposti, che saranno elaborati da un'autorità di controllo della protezione dei dati e che si applicano durante l'accreditamento di un organismo di monitoraggio del codice da parte dell'autorità di controllo competente. Il RGPD non impone direttamente un'unica serie di requisiti per l'accreditamento, ma promuove la coerenza. Il comitato cerca di conseguire tale obiettivo con il proprio parere nei modi seguenti: in primo luogo, chiedendo alle autorità di controllo competenti di redigere i propri requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sulla base dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD e delle «Guidelines 1/2019 on Codes of Conduct and Monitoring bodies under Regulation 2016/679» («Linee guida 1/2019 sui codici di condotta e gli organismi di monitoraggio di cui al regolamento 2016/679»), pubblicate dal comitato (in appresso le «linee guida»), utilizzando gli otto requisiti definiti nella sezione delle linee guida dedicata all'accreditamento (sezione 12); in secondo luogo, fornendo alle autorità di controllo orientamenti scritti che chiariscono i requisiti per l'accreditamento; e, infine, chiedendo alle autorità di adottare tali requisiti conformemente al presente parere, per conseguire un approccio armonizzato.

(2) Con riferimento all'articolo 41 del RGPD, le autorità di controllo competenti adottano i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio dei codici approvati. Applicano tuttavia il meccanismo di coerenza per consentire la definizione di requisiti idonei a garantire che gli organismi di monitoraggio controllino la conformità ai codici in maniera competente, coerente e indipendente, agevolando così l'adeguata attuazione dei codici in tutta l'Unione e, di conseguenza, contribuendo alla corretta applicazione del RGPD.

(3) Per l'approvazione di un codice esteso a organismi e autorità non pubblici, l'organismo o gli organismi di monitoraggio devono essere individuati nel quadro del codice e accreditati dall'autorità di controllo competente per la loro capacità di controllare il codice in maniera efficace. Il RGPD non

⁽¹⁾ Nel presente parere, i riferimenti all'«Unione» sono da intendersi come riferimenti al «SEE».

fornisce una definizione di «accreditamento». L'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD delinea però i requisiti generali per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio. Affinché l'autorità di controllo competente possa accreditare un organismo di monitoraggio, è necessario soddisfare una serie di requisiti. I titolari dei codici devono spiegare e dimostrare come l'organismo di monitoraggio da loro proposto soddisfi i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 41, paragrafo 2.

(4) Se da un lato i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio sono soggetti al meccanismo di coerenza, dall'altro l'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento previsti nelle linee guida deve tener conto del settore o delle specificità del codice. Le autorità di controllo competenti dispongono di potere discrezionale per quanto riguarda l'ambito di applicazione e le specificità di ciascun codice, e devono tener conto della legislazione nazionale pertinente. Pertanto, il parere del comitato mira a scongiurare disallineamenti significativi, tali da incidere sulle prestazioni degli organismi di monitoraggio e di conseguenza nuocere alla reputazione dei codici di condotta RGPD e dei rispettivi organismi di monitoraggio.

(5) Da questo punto di vista, le linee guida adottate dal comitato fungeranno da filo conduttore nel contesto del meccanismo di coerenza. In particolare, nelle linee guida il comitato ha chiarito che, benché l'accreditamento di un organismo di monitoraggio valga solo per un codice specifico, un simile organismo può essere accreditato per più di un codice, a condizione che soddisfi i requisiti per l'accreditamento relativi a ciascun codice.

(6) Il parere del comitato è adottato ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del RGPD in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato europeo per la protezione dei dati, entro otto settimane a partire dal primo giorno lavorativo dopo la data in cui il presidente e l'autorità di controllo competente hanno deciso che il fascicolo è completo. Su decisione del presidente, tale termine può essere prorogato di ulteriori sei settimane, tenendo conto della complessità della questione.

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

1 SINTESI DEI FATTI

1. L'autorità di controllo italiana (di seguito, 'IT SA') ha presentato al comitato il proprio progetto di decisione relativo ai requisiti per l'accreditamento dell'organismo di monitoraggio di un codice di condotta, richiedendone il parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c), in modo da conseguire un approccio coerente a livello dell'Unione. La decisione sulla completezza del fascicolo è stata adottata il 13 febbraio 2020.
2. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento interno del comitato, data la complessità della questione, la presidente ha deciso di prolungare di ulteriori sei settimane il periodo di adozione iniziale di otto settimane.

2 VALUTAZIONE

2.1 Analisi generale del comitato in merito al progetto di requisiti per l'accreditamento presentato

3. Tutti i requisiti per l'accreditamento presentati al comitato per ottenerne il parere devono contemplare i criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, e devono essere conformi agli otto ambiti indicati dal comitato nella sezione delle linee guida dedicata all'accreditamento (sezione 12, pagine 21-25). Il parere del comitato intende garantire la coerenza, nonché la corretta applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, per quanto riguarda il progetto presentato.
4. Ciò significa che, nell'elaborazione dei requisiti per l'accreditamento di un organismo di monitoraggio dei codici, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, e dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera p), del RGPD, tutte le autorità di controllo devono avere riguardo ai suddetti requisiti fondamentali come previsti nelle linee guida, mentre il comitato può raccomandare alle autorità di controllo di modificare in senso conforme i propri progetti per garantire la coerenza.
5. Tutti i codici riguardanti autorità e organismi non pubblici devono disporre di organismi di monitoraggio accreditati. Il RGPD invita espressamente le autorità di controllo, il comitato e la Commissione a «incoraggia[re] l'elaborazione di codici di condotta destinati a contribuire alla corretta applicazione del presente regolamento, in funzione delle specificità dei vari settori di trattamento e delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese» (articolo 40, paragrafo 1, del RGPD). Il comitato riconosce pertanto che i requisiti devono operare per diversi tipi di codici, applicandosi a settori di dimensioni differenti, toccando i vari interessi in gioco ed estendendosi ad attività di trattamento con livelli differenti di rischio.
6. In alcuni settori il comitato promuoverà lo sviluppo di requisiti armonizzati, incoraggiando le autorità di controllo a considerare gli esempi forniti a fini di chiarimento.
7. Nei casi in cui il parere taccia su uno specifico requisito, il comitato non chiede all'autorità di controllo italiana di adottare misure ulteriori.
8. Il presente parere non si pronuncia sulle voci presentate dall'autorità di controllo italiana che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD, come i riferimenti alla legislazione nazionale. Il comitato, tuttavia, osserva che la legislazione nazionale dovrebbe conformarsi al RGPD, ove necessario.

2.2 Analisi dei requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio di codici di condotta dell'Italia

9. Tenuto conto che:
 - a. l'articolo 41, paragrafo 2, del RGPD contiene un elenco di aspetti relativi all'accreditamento che un organismo di monitoraggio deve prendere in considerazione per essere accreditato;
 - b. l'articolo 41, paragrafo 4, del RGPD prevede che tutti i codici (a eccezione di quelli concernenti autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 6) dispongano di un organismo di monitoraggio accreditato;

- c. l'articolo 57, paragrafo 1, lettere p) e q), del RGPD impone all'autorità di controllo competente di definire e pubblicare i requisiti per l'accreditamento degli organismi di monitoraggio di codici di condotta e di effettuare l'accreditamento di tali organismi di monitoraggio;

il comitato è del parere che:

2.2.1 OSSERVAZIONI GENERALI

10. Allo scopo di assicurare chiarezza e coerenza interna, il comitato invita la IT SA a sostituire nel testo della proposta di requisiti di accreditamento l'espressione "associazione/organizzazione proponente il codice di condotta" ("*association/organisation owning the CoC*" e "*association/organisation submitting the CoC*") con il termine "soggetto titolare del codice" ("*Code owner*"), in accordo con la terminologia utilizzata nelle Linee-guida.

2.2.2 INDIPENDENZA

11. Il comitato rileva che nella sezione 3 del progetto di requisiti di accreditamento della IT SA ("Autonomia, indipendenza e imparzialità") si afferma quanto segue: "*Per ottenere l'accreditamento, il possesso, in capo all'Odm, dell'autonomia, indipendenza e imparzialità necessarie per adempiere ai propri obblighi di controllo deve essere comprovato (...)*". Il comitato invita la IT SA a eliminare il riferimento all'autonomia per garantire chiarezza e coerenza interna.
12. Per favorire la chiarezza, il comitato invita la IT SA a chiarire il significato delle espressioni "composizione dell'Odm" e "durata del mandato dell'Odm" di cui alla sezione 3a ("Forma giuridica e procedure decisionali"), primo paragrafo, della proposta di requisiti di accreditamento.
13. Inoltre, il comitato ritiene che non sia possibile la costituzione di organismi di monitoraggio interni a un soggetto aderente al codice, bensì solo a un soggetto titolare del codice. Pertanto, il comitato raccomanda di chiarire tale elemento modificando opportunamente il testo della proposta di requisiti di accreditamento (secondo paragrafo della sezione 3a).
14. Per quanto riguarda forma giuridica e processo decisionale come descritti nel progetto di requisiti di accreditamento della IT SA (sezione 3a), il comitato prende nota dell'imparzialità dell'organismo di monitoraggio rispetto agli aderenti al codice, alla professione, al settore o all'ambito di attività cui si applica il codice stesso. Tuttavia, il comitato ritiene che tali requisiti dovrebbero trovare ulteriore specificazione con particolare riguardo a qualsivoglia legame di natura giuridica o economica eventualmente in essere tra l'organismo di monitoraggio e il soggetto titolare del codice ovvero gli aderenti al codice. Per tale motivo, il comitato invita la IT SA a modificare il paragrafo suddetto in senso conforme.
15. Relativamente all'indipendenza finanziaria come descritta nel progetto di requisiti di accreditamento della IT SA (sezione 3b), il comitato rileva che le modalità di finanziamento dell'organismo di monitoraggio devono essere tali da non pregiudicare l'indipendenza delle sue funzioni di controllo. Tuttavia, il comitato ritiene necessari chiarimenti ulteriori sui meccanismi in grado di assicurare la stabilità finanziaria dell'organismo di monitoraggio nel lungo periodo. In particolare, il comitato

raccomanda alla IT SA di modificare i requisiti illustrando come sia garantita l'indipendenza finanziaria qualora venga meno una o più delle fonti di finanziamento.

16. Inoltre, il comitato ritiene che la sezione dedicata all'indipendenza finanziaria dovrebbe fare riferimento ai criteri-quadro dai quali discendono i requisiti concreti in termini di indipendenza finanziaria e disponibilità di sufficienti risorse. Tali criteri comprendono numero, dimensioni e complessità degli aderenti al codice (in quanto soggetti al monitoraggio), la natura e gli ambiti delle rispettive attività (in quanto oggetto del codice) e i rischi associati ai trattamenti. Pertanto, il comitato invita la IT SA a riformulare i requisiti in modo conforme.
17. Il comitato prende atto dei requisiti relativi all'indipendenza organizzativa di cui alla sezione 3c del progetto di requisiti di accreditamento. Tuttavia, ritiene che tali requisiti necessino di ulteriori specificazioni. Per tale motivo, il comitato invita la IT SA a riformulare questa parte dei requisiti con l'aggiunta di esempi dei meccanismi atti ad assicurare tale tipo di indipendenza. Per esempio, prova dell'indipendenza organizzativa può essere offerta dall'esistenza di una gestione amministrativa separata delle retribuzioni, di sistemi contabili analitici con distinti centri di imputazione di responsabilità o da ogni altra misura di separazione logica atta a creare rigide barriere tra organismo di monitoraggio e soggetti titolari del codice o aderenti al codice stesso.
18. Nella seconda nota esplicativa della sezione 3c del progetto di requisiti di accreditamento presentato dalla IT SA ("indipendenza organizzativa") si menziona il ricorso a fornitori e collaboratori esterni da parte dell'organismo di monitoraggio. Il comitato ritiene che, nello svolgere le rispettive attività, tali fornitori e collaboratori esterni dovrebbero garantire lo stesso livello di tutele offerte dall'organismo di monitoraggio, anche in termini di competenze. Al contempo, l'organismo di monitoraggio dovrebbe rispondere in ultima analisi di ogni decisione assunta con riguardo alle sue funzioni di monitoraggio. Per tali motivi, il comitato invita la IT SA a specificare che, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità di fornitori e collaboratori esterni, è in capo all'organismo di monitoraggio che ricade sempre, in ultima analisi, la responsabilità dei processi decisionali e delle misure di osservanza. Inoltre, il comitato ritiene che l'organismo di monitoraggio sia tenuto a garantire un efficace controllo dei servizi prestati dai fornitori e collaboratori esterni dei quali eventualmente si avvalga. Il comitato raccomanda alla IT SA di aggiungere espressamente tale obbligo nella proposta di requisiti di accreditamento.

2.2.3 CONFLITTO D'INTERESSI

19. Il comitato prende atto di tutti i requisiti contenuti nel progetto di requisiti di accreditamento presentato dalla IT SA affinché l'organismo di monitoraggio possa dimostrare di non incorrere in un conflitto d'interessi con riguardo allo svolgimento dei compiti e delle funzioni che gli sono proprie (sezione 4). Il comitato invita la IT SA ad aggiungere ulteriori esempi sul punto nel testo dei requisiti. Per esempio, il personale dell'organismo di monitoraggio dovrebbe essere tenuto a segnalare eventuali conflitti d'interessi.
20. Inoltre, il comitato ritiene che sarebbero utili, per praticità, esempi di casi nei quali potrebbe insorgere un conflitto d'interessi. Ciò potrebbe verificarsi, per esempio, qualora personale incaricato di svolgere verifiche o in grado di assumere decisioni per conto dell'organismo di monitoraggio avesse lavorato in precedenza per il soggetto titolare del codice o per uno degli aderenti al codice stesso. Pertanto, il comitato invita la IT SA ad aggiungere esempi analoghi a quello menzionato nel presente paragrafo.

3 CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI

21. Il progetto di requisiti per l'accREDITamento presentato dall'autorità di controllo italiana può comportare un'applicazione non coerente delle disposizioni in materia di accREDITamento degli organismi di monitoraggio; occorre quindi introdurre le modifiche indicate di seguito.
22. Per quanto riguarda l'«indipendenza», il comitato raccomanda all'autorità di controllo italiana di:
 1. chiarire nel secondo paragrafo della sezione 3a che la costituzione di organismi di monitoraggio interni non è consentita presso un soggetto aderente al codice, bensì esclusivamente presso il soggetto titolare del codice;
 2. illustrare nella sezione 3b le modalità con cui è garantita l'indipendenza finanziaria qualora venga meno una o più delle fonti di finanziamento;
 3. aggiungere nella sezione 3c che l'organismo di monitoraggio è tenuto ad assicurare un controllo efficace dei servizi prestati da collaboratori e fornitori esterni dei quali si avvalga.

4 OSSERVAZIONI FINALI

23. L'autorità di controllo italiana è destinataria del presente parere, che sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 5, lettera b), del RGPD.
24. Ai sensi dell'articolo 64, paragrafi 7 e 8, del RGPD, l'autorità di controllo italiana, entro due settimane dal ricevimento del parere, comunica per via elettronica al presidente del comitato se intende mantenere o modificare il progetto di decisione. Entro lo stesso termine l'autorità di controllo invia il progetto di decisione modificato oppure comunica, fornendo le pertinenti motivazioni, che non intende conformarsi al parere del comitato, in tutto o in parte.
25. L'autorità di controllo italiana comunica la decisione definitiva al comitato affinché sia inserita nel registro delle decisioni soggette al meccanismo di coerenza, ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 1, lettera y), del RGPD.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)